Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 marzo 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1960, n. 1890.

Assegnazione ad Università ed Istituti di istruzione superiore dei quattro posti di professore di ruolo istituiti con la legge 26 dicembre 1960, n. 1581.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 dicembre 1960, n. 1581;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I quattro posti di professore di ruolo istituiti con la legge 26 dicembre 1960, n. 1581, per l'anno accademico 1959-60, sono assegnati alle Facoltà di cui appresso per le discipline rispettivamente indicate:

Università di Firenze
Facoltà di lettere e filosofia
Storia americana . . . . posti n. 1

Università di Napoli
Facoltà di lettere e filosofia
Letteratura anglo-americana . . . . posti n. 1

Università di Padova
Facoltà di scienze politiche
Diritto pubblico americano posti n. 1

Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia
Facoltà di lingue e letterature straniere
Letteratura nord-americana . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 146.

Autorizzazione all'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato, da parte del comune di Cittanova di un edificio.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato da parte del comune di Cittanova, dell'edificio con area circostante già adibito a carcere giudiziario, sito alla periferia dell'abitato di Cittanova, effettuata con atto 10 luglio 1959.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 147.

Erezione in ente morale dell'O.P. « Casa di riposo fratelli Ciccolungo - Fondazione per laureati e diplomati », con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Casa di riposo fratelli Ciccolungo - Fondazione per laureati e diplomati », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 148.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento del titolo della parrocchia di San Pietro Apostolo, di Altamura (Bari), in quello di San Giovanni Bosco.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acquaviva delle Fonti ed Altamura in data 1° ottobre 1960, relativo al cambiamento del titolo della parrocchia di San Pietro Apostolo, di Altamura (Bari), in quello di San Giovanni Bosco.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma, dal 27 maggio all'11 giugno 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano, dal 15 al 21 giugno 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica » e nella « Mostra nazionale dell'argenteria e della oreficeria », che avranno luogo a Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica » e nella « Mostra nazionale dell'argenteria e della oreficeria », che avrà luogo a Vicenza, dal 7 al 17 settembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 675.327.927, per la copertura del maggior disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 69 Pubblica istruzione, foglio n. 161, il ricorso straordinario della prof.ssa Maria Lacalenda, prodotto il 23 marzo 1956, avverso la decisione del 19 dicembre 1955 emessa dalla Commissione provinciale dei ricorsi costituita presso il Provveditorato agli studi di Cosenza, in punto al mancato conferimento d'incarico di lingua francese nella scuola media di Malvito, per l'anno 1955-56, è stato accolto.

(1821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Pietro Avellana

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1961, numero 43282/14564, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al comune di San Pietro Avellana, rappresentato dal sindaco Silvestri Claudio, nato in San Pietro Avellana il 27 marzo 1921, autorizzato all'acquisto giusta delibera n. 12, in data 2 febbraio 1959, del Consiglio comunale, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » in San Pietro Avellana, estesa mq. 9.660, riportata in catasto alla particella n. 1 a frazionare del foglio di mappa n. 40 del comune di San Pietro Avellana e nella planimetria tratturale con il n. 1-c.

(1755)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pietravairano (Caserta)

Con decreto ministeriale 17 marzo 1961, n. 353, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Pietravairano, approvato col decreto ministeriale 20 settembre 1951 e prorogato con i decreti ministeriali 31 ottobre 1955 e 18 maggio 1957, è ulteriormente prorogato fino al 20 settembre 1961.

(1788)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti d'alveo del rio Merdar, nei comuni di Ischia e Canale (Trento).

Con decreto 24 gennaio 1961, n. 2090, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti d'alveo del rio Merdar (Trento), segnati nel catasto del comune di Ischia (Trento), al foglio n. 3, mappali 1297/36 e 1297/37 (mq. 2725) e nel catasto del comune di Canale (Trento), al foglio n. 1, mappali 712/3 e 712/4 (mq. 1860), di complessivi mq. 4585, ed indicati nella planimetria rilasciata il 22 ottobre 1959, in scala 1:2880, dall'Ufficio tecnico erariale di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1757)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sanremo (Imperia)

Con decreto 14 gennaio 1961, n. 2038, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio patrimonio dello Stato di un terreno censito nel catasto del comune di Sanremo (Imperia) al foglio n. 31, di mq. 41,31, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 giugno 1960, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1758)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni in comune di Talamone (Sondrio)

Con decreto 24 gennaio 1961, n. 2091, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni segnati nel catasto del comune di Talamone (Sondrio), al foglio n. 3, mappali 106, 107, 108 e 109, ed al foglio n. 4, mappali 59 e 60, di complessivi mq. 1700, ed indicati nella planimetria rilasciata il 4 marzo 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 29 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ancona — Intestazione: Mammoli Antonio, nato ad Affagna il 20 novembre 1914 p/ c/don Bernardo Baldoni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % 1936, al portatore 4 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 12 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Ferrari Elisa, nata a Genova il 16 gennaio 1901 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 10 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Marsili Carlo, commissario del Monte di credito su Pegno di Morrovalle — Prestito consolidato 4,50 % 1894, nominativi 2 — Capitale L. 6.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 21 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Serofilli Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che *trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione* del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 marzo 1961

Il direttore generale: GRECO

(1593)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	628,325
1 Franco svizzero	143,90
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	120,495
1 Fiorino olandese	173,147
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,945
1 Lira sterlina	1740,375
1 Marco germanico	156,72
1 Scellino austriaco	23,872
1 Escudo Port.	21,765

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami pel conferimento di otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1954, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulle legalizzazioni delle firme;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, recante norme per il personale degli Archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili diciassette posti, otto dei quali devono essere conferiti mediante pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere in possesso della licenza della scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

B) avere compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli Altoatesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limte massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

q) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 3.

I suddetti requisiti debono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza e l'indicazione della lingua straniera (prova facoltativa) di cui al programma di esame, che si intende sostenere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5.

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui allo art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato, in competente carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame, che consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale, si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.

Prova pratica:

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponde almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Prova orale:

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni; nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale; Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia; Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato Nozioni elementari di statistica.

Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino ad un punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 10.

Con successivi decreti verrà nominata la Commissione giudicatrice e verranno fissate la data e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 11

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati, con osservanza delle riserve e delle preferenze di legge.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice aiutanti in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1961
Registro n. 6 Interno, foglio n. 215.

(1703)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dello Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 1° dicembre 1960, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena numero 299, nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1961, alle ore 9,30.

(1889)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dello Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 1° dicembre 1960, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1961, alle ore 9,30.

(1890)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 1° dicembre 1960, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 4 e 5 maggio 1961, alle ore 9,30.

(1891)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 1° dicembre 1960, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 10 e 11 aprile 1961, alle ore 9,30.

(1892)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 62 del 16 gennaio 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 53 dell'11 febbraio 1961, con il quale furono assegnate alle seguenti vincitrici secondo l'ordine di preferenza, le sedi di ostetrica condotta poste a concorso.

1) Nicolini Verna (Monteciccardo); 2) Barilozzi Lidia (Serra Sant'Abbondio); 3) Marcelli Ada (Serrungarina); 4) Silvestrini Ivonne (Barchi); 5) Cecconi Renata (Montefelcino 2ª condotta); 6) Paci Iolanda (Frontone);

Considerato che l'ostetrica Paci Iolanda vincitrice della condotta di Frontone ha rinunciato alla condotta stessa, per cui occorre procedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria;

Visto che l'ostetrica Crinella o Morici Maria, 7ª classificata, interpellata ha dichiarato di accettare la condotta di Frontone;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 62 del 16 gennaio 1961 di cui alle premesse resta variato come segue:

1) Nicolini Verna (Monteciccardo); 2) Barilozzi Lidia (Serra Sant'Abbondio); 3) Marcelli Ada (Serrungarina); 4) Silvestrini Ivonne (Barchi); 5) Cecconi Renata (Montefelcino 2ª condotta); 6) Crinella o Morici Maria (Frontone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Frontone.

Pesaro, addì 17 marzo 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(1872)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1361 del 21 aprile 1960, col quale veniva bandito il concorso per le condotte mediche ed ostetriche vacanti al 30 novembre 1959, nei comuni della provincia di Livorno;

Visto il decreto successivo n. 2810 del 25 luglio 1960, col quale veniva prorogato il termine per la presentazione dei documenti e veniva integrato l'elenco dei documenti da presentare;

Rilevata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice del concorso per le condotte mediche;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, dell'Ordine dei medici della provincia e della prefettura di Livorno;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale su riportato;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico della 3ª condotta di Livorno, della condotta di Antignano - Livorno, della condotta di Bolgheri comune di Castagneto Carducci, della condotta del Gabbro di Rosignano Marittimo e della condotta di Cavo, comune di Rio Marina, è così costituita:

Presidente:

De Marchi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:

Simola dott. Dino, medico provinciale;
Benedetti prof. Giuseppe, docente in clinica medica;
Spinelli prof. Antonio, docente in clinica chirurgica;
Vatteroni dott. Domenico, medico condotto.

Segretario:

Cassisi dott. Salvatore, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Livorno.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali di Livorno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Livorno.

Livorno, addì 11 marzo 1961

Il medico provinciale: SIMOLA

(1838)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.